

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL
COMPARTO DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI.
PARTE ECONOMICA BIENNIO 1996-97**

A seguito della registrazione da parte della Corte dei conti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale l'ARAN è stata autorizzata, ai sensi dell' art. 51 del decreto legislativo n. 29/1993, a sottoscrivere il testo del CCNL - parte economica biennio 1996-67, relativo al comparto del personale degli enti pubblici non economici concordato in data 17 aprile 1996,

il giorno 1 luglio 1996, alle ore 9,30, ha avuto luogo, presso la sede dell'Agenzia, l'incontro tra i componenti del comitato direttivo dell'ARAN, di seguito specificati:

Prof. Carlo Dell'Aringa Presidente (firma)

Prof. Gian Candido De Martin Componente (firma)

Avv. Guido Fantoni Componente

Avv. Arturo Parisi Componente (firma)

Prof. Gianfranco Reborra Componente (firma)

e le sottoscritte:

Confederazioni

CGIL (firma)

CISL (firma)

UIL (firma)

CISAL (firma)

RdB/CUB

CONFSAL (firma)

CISNAL (firma)

CONFEDIR (firma)

UNIONQUADRI (firma)

USPPI (firma)

Organizzazioni sindacali di categoria

CGIL/Funzione pubblica (firma)

CISL/Federpubblici (firma)

UIL DEP (firma)

CISAL/FIALP (firma)

RdB/Enti pubblici

per la stipula formale e conclusiva del CCNL.

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato testo del CCNL - parte economica biennio 1996-97, relativo al personale degli enti pubblici non economici, che diviene pertanto pienamente efficace ed operativo a tutti gli effetti a partire dalle ore 24 del giorno 1 luglio 1996.

Art. 1

Durata e decorrenza del contratto biennale

1. Il presente contratto biennale concerne la parte economica e si riferisce al periodo 1 gennaio 1996-31 dicembre 1997. Ad esso si applicano le disposizioni contenute nell' art. 2 del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995.

Art. 2

Aumenti della retribuzione base

1. Gli stipendi tabellari di cui all' art. 33 del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995 sono incrementati, con decorrenza dal 1 gennaio 1996, delle seguenti misure mensili lorde:

Qualifica	I	L. 53.000
Qualifica	II	L. 56.000
Qualifica	III	L. 59.000
Qualifica	IV	L. 62.000
Qualifica	V	L. 65.000
Qualifica	VI	L. 70.000
Qualifica	VII	L. 78.000

Qualifica	VIII	L. 83.000
Qualifica	IX	L. 91.000

2. A decorrere dal 1 novembre 1996 competono i seguenti ulteriori aumenti mensili lordi:

Qualifica	I	L. 61.000
Qualifica	II	L. 64.000
Qualifica	III	L. 68.000
Qualifica	IV	L. 72.000
Qualifica	V	L. 75.000
Qualifica	VI	L. 80.000
Qualifica	VII	L. 87.000
Qualifica	VIII	L. 96.000
Qualifica	IX	L. 105.000

3. A decorrere dal 1 luglio 1997 competono i seguenti ulteriori aumenti mensili lordi:

Qualifica	I	L. 38.000
Qualifica	II	L. 40.000
Qualifica	III	L. 42.000
Qualifica	IV	L. 45.000
Qualifica	V	L. 47.000
Qualifica	VI	L. 50.000
Qualifica	VII	L. 55.000
Qualifica	VIII	L. 60.000
Qualifica	IX	L. 66.000

4. Le disposizioni dell' art. 34 del CCNL stipulato il 6 luglio 1995, riferite al primo biennio, si applicano per i nuovi stipendi ed hanno effetto per la durata della vigenza del presente contratto biennale.

Art. 3 **Finanziamento del trattamento accessorio**

1. Le risorse di cui all' art. 35, comma 2, del CCNL stipulato il 6 luglio 1995 sono determinate sommando:

- a. il valore complessivo dei trattamenti accessori stanziati per il 1995, esclusa la parte relativa alle entrate aggiuntive e ai risparmi di gestione di cui all'ultimo periodo del predetto art. 35, comma 2, che è regolata dall' art. 4;
- b. le quote di incremento previste dal citato art. 35, così come quantificate in base al medesimo articolo;
- c. un importo pari allo 0,22% del monte salari 1995 riferito al personale delle qualifiche funzionali dalla I alla IX, per il 1996, un ulteriore importo pari allo 0,95% dello stesso monte salari, a decorrere dal 1 luglio 1997, nonché un ulteriore importo pari allo 0,46% del medesimo monte salari a decorrere dal 31 dicembre 1997 e a valere per l'anno 1998. Per gli enti non destinatari della legge n. 88/1989, la percentuale di incremento spettante dal 31 dicembre 1997 e a valere per l'anno 1998 è pari allo 0,77%, con riferimento allo stesso monte salari e il relativo utilizzo è finalizzato ad alimentare le quote di salario accessorio legate alla produttività e alla verifica dei risultati.

Art. 4

Risorse aggiuntive

1. In aggiunta alle risorse di cui all' art. 3, gli enti destinano al salario accessorio le disponibilità di cui all' art. 35, comma 2, ultimo periodo, entro il limite ivi previsto, ovvero entro il limite corrispondente al valore delle specifiche risorse quale determinato per il 1995, se più favorevole.

2. Gli enti che siano in linea con i processi di riorganizzazione previsti dal decreto legislativo n. 29/1993 e, in particolare, con quelli inerenti alla realizzazione di strumenti di programmazione e controllo delle attività e di verifica dei risultati, incrementano ulteriormente, con oneri a proprio carico, le disponibilità di cui al comma 1 nella misura dell'1% - come tetto massimo - del monte salari relativo all'anno 1995, utilizzando le risorse aggiuntive derivanti da migliori risultati nell'andamento gestionale, particolarmente in termini di maggiori entrate e/o di economie di gestione, correlati all'aumento dei rendimenti qualitativi e quantitativi dell'attività svolta nel contesto di un impiego più razionale dei fattori produttivi, ivi compresa la risorsa informatica.

Art. 5

Criteri di utilizzo

1. Gli incrementi di cui all' art. 3, lettera c), sono ripartiti tra le varie voci che compongono i trattamenti accessori in base all' art. 35, comma 3, secondo le specifiche esigenze delle amministrazioni, previa verifica con le organizzazioni sindacali, tra le voci di cui alle lettere a), limitatamente ai turni, b), d) ed e) dell'art. 35, comma 3, del CCNL stipulato il 6 luglio 1995.

2. I criteri per l'utilizzo delle ulteriori risorse derivanti dall'applicazione dell' art. 4, comma 2, sono stabiliti con la contrattazione decentrata a livello nazionale di ente secondo le modalità di cui all' art. 5 del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995.

Art. 6

Personale con qualifica di ispettore generale e di direttore di divisione ex art. 15, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88

1. Gli stipendi tabellari di cui all' art. 38 del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995 per il personale con qualifica di ispettore generale e di direttore di divisione ex art. 15, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88 , sono incrementati, con decorrenza dal 1 gennaio 1996, delle seguenti misure mensili lorde:

- Ispettore generale	L. 113.000
- Direttore di divisione	L. 105.000

2. A decorrere dal 1 novembre 1996 competono i seguenti ulteriori aumenti mensili lordi:

- Ispettore generale	L. 130.000
- Direttore di divisione	L. 121.000

3. A decorrere dal 1 luglio 1997 competono i seguenti ulteriori aumenti mensili lordi:

- Ispettore generale	L. 82.000
- Direttore di divisione	L. 76.000

4. Gli incrementi di cui ai commi 1, 2 e 3 non comportano il riassorbimento degli assegni ad personam eventualmente attribuiti a seguito di inquadramento nella specifica posizione rivestita dal personale interessato.

5. A decorrere dal 1 gennaio 1997, un importo pari allo 0,35% del monte salari 1995 riferito al personale di cui al presente articolo è destinata alla costituzione di un fondo per l'erogazione al medesimo personale, in aggiunta al compenso di cui all' art. 38, comma 6, del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995, che resta disciplinato dalle disposizioni dello stesso articolo, di compensi

incentivanti legati alla valutazione dei risultati, subordinatamente alla relativa verifica con le modalità previste per il restante personale. A decorrere dal 31 dicembre 1997, a valere per l'anno 1998, il fondo sarà ulteriormente incrementato di un importo pari allo 0,26% del monte salari predetto. Il fondo sarà gestito con gli stessi criteri e modalità che regolano il funzionamento del Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi di cui all' art. 36 del predetto CCNL.

6. La riduzione delle ore di straordinario di cui all' art. 38, comma 7, del CCNL stipulato il 6 luglio 1995 è commisurata alla quantità di risorse occorrenti per l'erogazione al personale disciplinato dal presente articolo dei premi di cui all' art. 37 del predetto CCNL.

Art. 7

Retribuzione spettante nei casi di assenze obbligatorie e di permessi o distacchi sindacali

1. Per gli effetti di cui all' art. 48, comma 1, secondo alinea, del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995, nei casi di assenze obbligatorie previste per legge e di distacco sindacale secondo la disciplina vigente, al personale interessato compete la retribuzione prevista dall' art. 32 del predetto CCNL, con esclusione di quanto previsto alla lettera B, punti 1 e 3 e delle quote di salario accessorio dirette a remunerare particolari e non generalizzabili condizioni di lavoro comportanti maggiori disagi.

Dichiarazione congiunta n. 1

Le parti, richiamato il contenuto dell' art. 39 del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995, riconoscono la necessità di pervenire, una volta chiariti i termini applicativi della disciplina del TFR, all'attivazione di forme di previdenza complementare su base volontaria, anche attraverso la costituzione di appositi fondi così come previsto dall' art. 4 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.

Dichiarazione congiunta n. 2

Le parti, presa conoscenza dell' art. 2 del decreto-legge 12 marzo 1996, n. 117, che demanda alla contrattazione collettiva la definizione delle modalità di utilizzo e di distribuzione delle aspettative e dei permessi sindacali, si impegnano ad incontrarsi entro il 30 aprile p.v. per l'esame della specifica materia in vista della relativa disciplina contrattuale.